

Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 13 del 27.4.2010

Allegato alla delibera consiliare n. 19 del 24.3.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 23 dell'8.5.2000
Adeguato con deliberazione consiliare n. 17 dell'8.6.2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 27.4.2010

COMUNE DI CASTEL GABBIANO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA**

INDICE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Disposizioni preliminari

Art.1 Funzioni e poteri

Art. 2 Entrata in carica dei Consiglieri

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

Art. 4 Discussione del programma di governo

Art. 5 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

Capo II Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 6 Sede riunioni consiliari

Art. 7 Sessioni

Art. 8 Convocazione e deposito atti

Art. 9 Sedute di prima e seconda convocazione

Art. 10 Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

Art. 11 Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

Art. 12 Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

Art. 13 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 14 Fatto personale

Art. 15 Dichiarazione di voto

Art. 16 Verifica numero legale

Art. 17 Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 18 Verbalizzazione seduta

Art. 19 Ordine durante le sedute

Capo III Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art. 20 Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 21 Interrogazioni

Art. 22 Interpellanze

Art. 23 Mozioni

Capo IV Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo

Art. 24 Gruppi consiliari

Art. 25 Conferenza dei Capigruppo

Capo V Commissioni Consiliari permanenti

Art. 26 Commissioni consiliari permanenti

Art. 27 Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

TITOLO II
LA GIUNTA COMUNALE

Capo I Disposizioni preliminari

Art. 28 Funzioni e poteri

Art. 29 Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 30 Durata in carica della Giunta - Dimissioni, surrogazioni e decadenza

Art. 31 Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori

Capo II Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale

Art. 32 Attività della Giunta

Art. 33 Funzionamento ed organizzazione della Giunta

Art. 34 Adunanze, convocazioni e deliberazioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

Art. 35 Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione

TITOLO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale ai sensi art. 16 dello Statuto rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune di Castel Gabbiano e ne controlla l'attuazione.

Adempie, inoltre, alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto; il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipata al Prefetto. Essa è presieduta dal Sindaco neoeletto.

2. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti e alle eventuali surroghe e con la procedura e modalità di cui all'art. 17 dello Statuto, all'approvazione del documento di indirizzi generali di governo, su proposta del Sindaco formulata unitamente alla comunicazione da parte dello stesso dei componenti della Giunta e del Vicesindaco.

3. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4

Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 5

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla Legge.
3. Il Consigliere comunale decade, altresì, dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre consecutive sedute consiliari.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto e dirette al Consiglio Comunale, per il tramite del Segretario Comunale. Sono comunicate entro 20 giorni al Consiglio Comunale che procede, nello stesso termine, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto alla relativa surrogazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco, che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 7

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 8

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi in forma scritta o digitale da recapitare a cura del Messo comunale.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito anche a mezzo raccomandata, telegramma o mediante PEC a seconda dei casi. Ogni Consigliere eleggerà domicilio mediante comunicazione scritta al Segretario Comunale o, nel caso questi opti per la consegna a mezzo PEC, comunicherà allo stesso il suo indirizzo PEC.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso, con allegato l'ordine del giorno e nel rispetto della forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sedute d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto della forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. Entro lo stesso termine il Consiglio Comunale deve essere convocato su proposta del Revisore del conto ai sensi art. 50 dello Statuto. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. Il Consiglio Comunale è convocato dall'Organo regionale di controllo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali, quando è trascorso infruttuosamente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.

12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 9

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, la presenza di almeno quattro Consiglieri.

3. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve esser recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di cui all'art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte de Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori non Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

1. Il Sindaco, presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco viene sostituito dal Vice Sindaco, ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale,, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.
2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare eventuali osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche,oppure per fatti personali.
5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 11

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 12

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea, dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non possono eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta Comunale.
 - b) i dieci minuti negli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 13

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 14

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 15

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 16

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Ove il Presidente accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art. 17

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri votano o per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 18

Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'Art. 34 dello Statuto il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio la esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 5 del presente Articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 20

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. In esecuzione dell'Art. 20 dello Statuto i Consiglieri hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in tempi comunque compatibili con le esigenze degli uffici valutate all'uopo dal Segretario Comunale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario o dal Dirigente responsabile, dagli uffici del Comune, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o di propria iniziativa, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'accesso agli atti e documenti amministrativi.

Art. 21

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta Comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono Presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione da tenersi comunque entro 30 giorni dalla stessa.
4. Il Consigliere comunale può, altresì, richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 22

Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi e intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore, o il primo firmatario, ha diritto ad illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a cinque minuti.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 20 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione da tenersi comunque entro 30 giorni dalla stessa.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'articolo 20 del presente Regolamento relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

Art. 23

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro 30 giorni dalla stessa.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore cinque minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti dell'Organo Consiliare.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero e purché composti da almeno due membri.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.

3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, il Gruppo consiliare procede alla nomina del Capigruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capigruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo, viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art. 25

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa, in rappresentanza della Giunta, il Sindaco o suo delegato. È convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale o suo delegato.
2. La Conferenza dei Capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell'Art. 48 del T.U.E.L. , sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la conferenza dei Capigruppo formula alla Giunta le proprie proposte.
3. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare i relativi Capigruppo debbono depositare le rispettive designazioni per iscritto che unitamente, al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle Commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazione, la Conferenza è riconvocata entro dieci giorni dalla seduta precedente con invito ai Capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione provvede la Giunta Comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente alla composizione delle Commissioni .
5. Gli atti della Giunta Comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai Capigruppo consiliari.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 26

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. È facoltà del Consiglio Comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Art. 27

Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni Consiliari

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto della designazione dei Gruppi.
3. Se non espressamente e diversamente stabilito, la Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. È eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi a scrutinio palese.

8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all' Art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 28

Funzioni e poteri

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco e dagli organi di decentramento. Determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo, riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di Bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. La Giunta può adottare il Piano Esecutivo di gestione ed assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. Adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 29

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 30

Durata in carica della Giunta

Dimissioni, surrogazioni e decadenza

1. La Giunta, nominata dal Sindaco, decade in caso di decesso, impedimento permanente, di rimozione o dimissioni del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni del Sindaco, sino alle predette elezioni sono svolte dal Vice sindaco, ed, in caso di dimissioni, dal Commissario nominato.
2. Le dimissioni da Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale perchè ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta Comunale unitamente a quella Sindaco.

Art. 31

Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e se approvata fa luogo allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente e per la comunicazione agli Assessori e ai Capi gruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco, è posta in discussione del Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai trenta minuti.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai trenta minuti, un Consigliere per ogni gruppo il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.
7. Il Consiglio Comunale prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.

8. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più assessori. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale unitamente alla nomina dei sostituti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 32

Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco e la sua attività deliberativa è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 33

Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione della attribuzione è comunicata al Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'Art. 59 del TUEL, il Vicesindaco nominato ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto sostituisce il Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicesindaco assume le funzioni l'Assessore che in tali casi è precedentemente nominato dal Sindaco.

Art. 34

Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta Comunale si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. È convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta di voti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.

- 5 bis. Le deliberazioni sono comunicate in elenco ai capogruppo con le modalità di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente da servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle Aziende, Istituzioni o Società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata mano, a discrezione del Sindaco.
10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'Art. 107 del TUEL.
11. In caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati.
12. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che debbono contenere e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

Art. 35

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'Art. 23 dello Statuto e Art. 7 del TUEL, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento viene pubblicato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'Organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

